

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

COMUNICAZIONE DEL 7 MAGGIO 2026

PREVENZIONE DI ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE CON LA VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

1. Il d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio 2026, ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2024/1226, che attribuisce rilevanza penale alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, al fine di rafforzare le conseguenze derivanti dalla mancata applicazione o dall'elusione delle stesse.

Sono stati in particolare introdotti **nuovi reati** concernenti la violazione o l'elusione delle citate misure (articolo 275-*bis* c.p.), la violazione degli obblighi informativi imposti dalle medesime (articolo 275-*ter* c.p.), la violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (articolo 275-*quater* c.p.) e la violazione colposa delle misure stesse (articolo 275-*quinquies* c.p.)¹. Quando i fatti che configurano le fattispecie richiamate riguardano fondi, risorse economiche, beni, servizi, operazioni o attività che hanno un valore inferiore a 10.000 euro, si applica tuttavia una sanzione amministrativa².

L'articolo 275-*ter* c.p. attribuisce in particolare rilevanza penale alla condotta di chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni di cui è a conoscenza in ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate. Nel caso dei professionisti, è stabilito l'esonero da tale obbligo solo se si tratta di informazioni apprese nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento³.

2. Si richiama anzitutto l'attenzione sugli **obblighi di congelamento**, sui **divieti di messa a disposizione**, sui relativi **doveri di comunicazione e**, più in generale, **sulle misure restrittive adottate dall'Unione europea** sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁴.

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 211/2025 assumono rilievo i doveri previsti dal d.lgs. 109/2007 a carico degli intermediari bancari e finanziari, dei professionisti e degli altri soggetti obbligati, in virtù delle **deliberazioni dell'Unione europea e delle disposizioni nazionali**⁵ per il

¹ Cfr. Capo I-bis, del Titolo I, del Libro II del Codice penale, introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 211/2025. Le disposizioni introdotte dal nuovo decreto legislativo integrano e modificano anche le previsioni di cui al d.lgs. 221/2017 e s.m.i. relative all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

² Cfr. articoli 275-*bis*, 275-*ter* e 275-*quater* c.p.; si veda, inoltre, l'articolo 13-*quater* del d.lgs. 109/2007, come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 211/2025 e al quale si rinvia per ulteriori profili della disciplina in materia.

³ Cfr. art. 8 del d.lgs. 211/2025.

⁴ Cfr. art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 211/2025.

⁵ Tali disposizioni attuano anche le misure disposte in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite.

contrasto del **finanziamento del terrorismo**, del **finanziamento della proliferazione e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale**⁶.

3. I reati introdotti dal d.lgs. 211/2025 integrano ipotesi di attività criminose che, al ricorrere dei presupposti indicati dall'articolo 35 del d.lgs. 231/2007⁷ e dalle relative disposizioni di attuazione, determinano l'obbligo per i destinatari di **segnalare le eventuali operazioni sospette**.

In proposito, come indicato nel Provvedimento della UIF del 18 dicembre 2025⁸, occorre considerare che l'obbligo di segnalazione è distinto e autonomo dai prescritti doveri di comunicazione attinenti alle misure restrittive e presuppone sempre la ricorrenza di un sospetto adeguatamente valutato e rappresentato.

Nella valutazione del sospetto rilevano il riscontro di nominativi e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche⁹, il coinvolgimento di soggetti agli stessi collegati o collegabili sulla base delle informazioni a disposizione¹⁰ e le caratteristiche oggettive dell'operatività rilevata. Come esplicitato nel richiamato Provvedimento, non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il destinatario possa escludere con ragionevole certezza, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che il soggetto coincida con quello indicato nelle liste. Entrambi gli elementi, soggettivi e oggettivi, che circostanziano il sospetto devono essere rappresentati nella segnalazione.

Le analisi finanziarie condotte dall'Unità e dalle altre omologhe FIU estere¹¹ hanno consentito di enucleare alcune fattispecie che si riportano di seguito, a mero titolo esemplificativo, in quanto indicative di possibili anomalie e operatività a rischio.

Si fa in particolare riferimento all'impiego di canali che riducono la tracciabilità delle operazioni, quali il ricorso a catene partecipative complesse e opache, a rilevanza transnazionale, che, in ultima analisi, oscurano la proprietà di asset riconducibili a soggetti destinatari delle misure restrittive o a nominativi a questi collegati, che realizzano operatività in Italia, specie nel settore immobiliare. Rileva altresì il possibile coinvolgimento di soggetti, anche professionisti, che nell'ambito di attività di assistenza, supporto o consulenza possono facilitare elusioni delle nuove fattispecie criminose.

Tra le fattispecie che ostacolano la tracciabilità assumono inoltre importanza le ipotesi di: a) triangolazione di fondi oggetto di misure restrittive, spesso realizzate tramite prestatori di servizi di pagamento attivi in paesi che non applicano analoghi regimi sanzionatori, consentendo il transito dei fondi stessi verso l'Europa; b) triangolazione di cripto-attività e di flussi di pagamento veicolati tramite conti di corrispondenza e IBAN virtuali (c.d. vIBAN)¹². L'impiego di tali strumenti appare funzionale a sfruttare l'interposizione di uno o più intermediari nei pagamenti, al fine di evitare l'applicazione di controlli rafforzati di *customer due diligence* e dissimulare l'origine o la destinazione di flussi finanziari riconducibili a entità sanzionate.

Occorre inoltre prestare attenzione a meccanismi che consentono di occultare l'effettiva localizzazione dei soggetti ai quali si riferisce l'operatività (ad esempio attraverso VPN) nonché alle

⁶ Si richiamano in particolare gli articoli 5 e 7 del d.lgs. 109/2007.

⁷ In proposito, si richiama anche l'obbligo di segnalazione per i soli enti creditizi e finanziari di cui al [Regolamento UE n. 267/2012](#) per l'Iran, ai sensi dell'art. 30, par. 6, lett. d), e al [Regolamento UE n. 1509/2017](#) per la Corea del Nord, ai sensi dell'art. 23, par. 1, lett. e).

⁸ Cfr. Parte Prima, Sezione IX, lett. D. delle [Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette](#).

⁹ Tali liste sono accessibili attraverso i rinvii alle medesime presenti nel sito Internet della UIF.

¹⁰ Cfr. Disposizioni preliminari, Sezione III, lett. e), delle [Istruzioni](#).

¹¹ Cfr. <https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2023/russia-sanctions/index.html>

¹² Si tratta di "un identificativo che fa sì che i pagamenti siano reindirizzati verso un conto di pagamento identificato da un IBAN diverso da tale identificativo" (cfr. art. 2, par. 1, n. 26), del Regolamento (UE) 2024/1624). Il v-IBAN è cioè un codice IBAN associato a un conto di pagamento principale (dotato di IBAN tradizionale, c.d. *master account*) e generato per offrire alla clientela un servizio finalizzato alla gestione dei flussi finanziari; in argomento si vedano le [Indicazioni per i soggetti obbligati sull'applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell'apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali](#) pubblicate dalla Banca d'Italia e dalla UIF in data 12 dicembre 2024.

ipotesi di raccolta di fondi da parte di organizzazioni non lucrative, attivisti e associazioni coinvolti in forme di propaganda ovvero, anche mediante piattaforme digitali, di presunte donazioni destinate ad aree di conflitto, in tutti i casi in cui le predette operatività possano sottendere una violazione o elusione delle misure restrittive adottate nei confronti dei soggetti designati. In presenza di contesti della specie, assumono un ruolo centrale le informazioni raccolte e le valutazioni conseguentemente svolte in sede di acquisizione della clientela e di adeguata verifica della stessa.

Ulteriori profili di anomalia possono essere individuati con riferimento ad attività di importazione ed esportazione di beni di lusso, prodotti petroliferi e siderurgici, macchinari industriali ad alto contenuto tecnologico, ovvero di beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa (c.d. *dual use*), che spesso sono realizzate per il tramite di facilitatori ricorrenti che agevolano meccanismi di triangolazione¹³.

4. In relazione a quanto precede, tutti i destinatari sono invitati a prestare la massima attenzione nell'adempimento degli obblighi connessi con l'adozione di misure restrittive.

Con particolare riguardo all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, andrà valutata con cautela la ricorrenza dei profili di anomalia descritti, a mero titolo esemplificativo, nella presente comunicazione nonché ulteriori anomalie di carattere soggettivo e oggettivo eventualmente individuate in fase di osservanza delle citate misure restrittive.

Occorre in particolare svolgere un'analisi in concreto e una **valutazione complessiva e adeguata** dell'operatività rilevata con l'utilizzo di tutte le informazioni a disposizione per la tempestiva individuazione dei sospetti¹⁴.

In presenza di attività che interessino più destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, è importante assicurare la **piena condivisione delle informazioni**, in linea con le previsioni dell'articolo 39 del d.lgs. 231/2007, utilizzando tutti gli spazi di collaborazione consentiti da tale norma.

Al fine di agevolare l'individuazione e la classificazione dei sospetti connessi con le misure restrittive e le relative analisi finanziarie della UIF, anche alla luce delle previsioni del d.lgs. 211/2025, in via sperimentale, è **messo a disposizione dei destinatari un nuovo fenomeno denominato “V01 - Operatività connessa con violazione di misure restrittive dell'Unione”**, che dovrà essere utilizzato in ogni caso in cui si ravvisino casistiche riconducibili ai contenuti della presente comunicazione¹⁵.

I predetti destinatari, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, porteranno la presente comunicazione a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni anomale, avendo cura di sensibilizzarli con idonee iniziative e diffondendo istruzioni volte ad assicurare un'efficace applicazione della disciplina¹⁶.

¹³ Si richiama in proposito anche il Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023 e, in particolare, l'indicatore 34 e i sub-indici 34.3 e 34.4.

¹⁴ In proposito i destinatari tengono anche conto delle già richiamate [istruzioni](#) del 18 dicembre 2025.

¹⁵ Ai fini della corretta rappresentazione dell'origine della segnalazione e del profilo dei soggetti coinvolti sono state altresì aggiornate le indicazioni operative disponibili nel portale Infostat-UIF.

¹⁶ Eventuali inosservanze ricorrenti saranno valutate dalla UIF alla luce delle previsioni della Parte Terza, Sezione 3, delle richiamate [istruzioni](#).